

1

*inf*

### ACCORDO RINNOVO CCAL

L'anno 2005 il giorno 25 del mese di marzo, presso la Sede della Fondazione Teatro dell'Opera in Roma, Piazza Beniamino Gigli 7

TRA

La Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, rappresentata dal Sovrintendente, Comm. Francesco Ermani, assistito dal Direttore del personale Dr. Roberto Valecchi e dalla Sig.ra Regina Muzio

E

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali del SLC - CGIL, FISTEL - CISL, UIL - COM, FIALS - CISAL e LIBERSIND - CONFSAL

Premesso che:

- La trasformazione degli enti lirici in una nuova forma di gestione non lucrativa - la Fondazione - regolata da specifiche normative ha confermato, in chiaro rilievo, le finalità generali del settore: dalla diffusione dell'arte musicale all'educazione musicale della collettività ed alla formazione dei quadri artistici, così partecipando al progresso sociale del Paese.
- Le parti condividono, per non ridursi a settore marginale della realtà culturale nazionale, l'esigenza di perseguire chiarezza nei costi, incremento dei ricavi, capacità di attrazione di finanziamenti, consolidamento del rapporto con il territorio e, in particolare, con i soci fondatori e, infine, la necessità del miglioramento del prodotto, incentivandone la domanda, anche attraverso l'istituto contrattuale della Conferenza Permanente.
- Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta la particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato;

Tenuto conto delle previsioni di cui al vigente CCNL in materia di contrattazione di 2° livello ed agli obiettivi definiti tra le parti di costruire, con l'esperienza ed i risultati dell'azione quotidiana, un continuo aggiornamento organizzativo volto a perseguire un'organizzazione del lavoro fluida e non vincolata da rigidità, di cui il presente accordo costituisce corollario e completamento,

si è convenuto, nello spirito ed in adesione ai contenuti dell'accordo 7 maggio 2004, di rinnovare il vigente CCAL alle seguenti condizioni:

*me*

*13*  
*me*

*me*

*Debi*

*R*

*me*

*[Signature]*

*[Signature]*

2

*Carlo...*

**PARTE NORMATIVA**

**1. ORARIO DI LAVORO**

Le parti riconoscono la necessità di migliorare le flessibilità già previste al fine di facilitare il pieno utilizzo del personale e delle strutture del Teatro, in funzione delle necessità produttive, dell'armonizzazione dei diversi regimi di orario di lavoro del personale, artistico e tecnico, mediante i calendari di produzione.

Il ricorso a prestazioni straordinarie deve rivestire carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili ed indifferibili.

Con decorrenza dal 1 aprile 2005, stante la specificità del Teatro dell'Opera di Roma, nella sua funzione di teatro di rappresentanza della Capitale d'Italia, sono previste, per il perseguimento degli obiettivi del miglioramento dei livelli di efficienza, produttività e competitività, le seguenti modificazioni rispetto all'attuale regolamentazione del CCNL e del CCAL vigenti.

*M*

**1.1. MAESTRI COLLABORATORI**

Fermo restando che l'orario ordinario individuale medio di lavoro è di 169 ore mensili e 39 ore settimanali, in regime normale, distribuite su sei giorni, la durata complessiva delle prestazioni giornaliere individuali dei maestri collaboratori può variare, nel corso del bimestre, da un minimo di 2 ore ad un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite, di norma, in due prestazioni ordinarie. Le prestazioni di durata complessiva giornaliera di 8 ore non possono essere richieste per più di otto volte al bimestre, 6 volte al mese e per più di due volte alla settimana; il limite di otto volte deve intendersi riferito a ciascun bimestre.

*M*

Peraltro, in aggiunta ai criteri di flessibilità delle prestazioni di cui sopra, per esigenze di produzione può essere programmata, in regime ordinario di lavoro, per due volte alla settimana e quattro volte nel mese, una giornata a prestazioni aumentate così articolate:

*Dark*

- 1) una prova unica di 5 ore di durata, che assorbe due prestazioni
- 2) una prestazione di 3 ore di durata
- 3) tra le due prestazioni intercorrerà un intervallo di 1 ora.

*M*

La programmazione di una giornata a tre prestazioni darà luogo, nell'ambito del trimestre, alla previsione di una giornata ad una sola prestazione di durata di 3 ore.

Ai soli fini delle prestazioni eseguite al pianoforte, l'orario di lavoro del maestro di sala e del maestro del ballo è fissato in 6 ore ripartite in due prestazioni, una delle quali potrà avere la durata massima di 4 ore. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero, le 6 ore di prestazione eseguita al pianoforte dal maestro di sala e dal maestro al ballo assorbono convenzionalmente 7 ore di lavoro.

L'intervallo minimo tra le due prestazioni giornaliere può essere ridotto fino a 1 ora e, relativamente ai maestri al ballo ed ai maestri addetti alla scuola di ballo, fino a 1/2 ora in caso di esigenze di produzione previamente verificate.

*A*

Nella prova antepiano le pause, da osservare possibilmente in prossimità di...

*M*

- 1) per durata di 2 ore: una pausa di 10 minuti;
- 2) per durata di 3 ore: due pause di 10 minuti;
- 3) per durata di 4 ore: tre pause di 10 minuti.

Per il Maestro collaboratore addetto alle luci, alla fonica e alle proiezioni la durata massima della prestazione complessiva giornaliera in orario normale di lavoro può essere fissata, in relazione alle esigenze di produzione, in 10 ore per non più di tre volte alla settimana, 6 volte al mese ed 8 volte a bimestre. In tal caso ogni giornata a prestazioni aumentate fino a 10 ore equivale alla programmazione di 2 giornate a 0 prestazioni ovvero di 4 giornate con una sola prestazione di durata fino a 4 ore. Le prestazioni programmate in regime notturno, per tale intendendo quello previsto dal CCNL, sono compensate con la retribuzione oraria maggiorata del 70%. In caso di prolungamento della prestazione ordinaria notturna, si applica quanto previsto dal CCNL.

lu  
  
 Castronuovo  
  


**1.2. PROFESSORI D'ORCHESTRA**

Fermo restando l'orario di lavoro disciplinato dal CCNL e la durata prevista dallo stesso CCNL per ciascun tipo di prova, la durata complessiva delle prestazioni giornaliere individuali dei professori d'orchestra può variare, nel corso del bimestre, fino ad un massimo di 6 ore giornaliere.

Le prestazioni di durata complessiva giornaliera di 6 ore, secondo le tipologie previste dal CCNL, non possono essere richieste per più di otto volte al bimestre, 6 volte al mese e per più di due volte alla settimana; il limite di otto volte deve intendersi riferito a ciascun bimestre. Le parti convengono che l'incremento della flessibilità da 6 ad 8 volte al mese non potrà essere utilizzato, di norma, per prove di lettura. In caso di suddivisione del complesso orchestrale in due organici separati e non compatibili, la flessibilità settimanale è aumentata a 3 volte complessive (2+1).

L'eventuale eccedenza di orario verificatasi nel corso del primo mese del bimestre verrà recuperata attraverso la programmazione nel secondo mese del bimestre di un orario di lavoro equivalente ad una prestazione o a zero prestazioni e viceversa.

La programmazione di una prestazione giornaliera equivale al recupero di una giornata di 6 ore; la programmazione di una giornata a zero prestazioni equivale al recupero di due giornate di 6 ore.

Nella giornata di martedì non trova applicazione il criterio della flessibilità aumentata. In caso di programmazione al martedì di una giornata a zero prestazioni, la stessa equivale al recupero di una giornata di 6 ore.

In relazione alle esigenze di produzione possono essere programmate nel corso della settimana due prove di 2 ore di durata con 1/2 ora di intervallo; le prove possono avere anche tipologie diverse. Tale articolazione delle prove, sentite le OO.SS., può essere programmata, in sostituzione delle prove uniche, anche nella giornata di martedì, peraltro per non più di 4 volte nel corso di ciascun bimestre.

Tenuto conto della previsione di cui al penultimo paragrafo, è soppresso il primo comma del punto 3.2 dell'accordo 3.8.1999.

**1.3. ARTISTI DEL CORO**

Fermo restando l'orario di lavoro disciplinato dal CCNL e la durata prevista dallo stesso CCNL per ciascun tipo di prova...

Carik  


Com del

4

giornaliere individuali degli artisti del coro può variare, nel corso del bimestre, fino ad un massimo di 6 ore giornaliere.

Le prestazioni di durata complessiva giornaliera di 6 ore, secondo le tipologie previste dal CCNL, non possono essere richieste per più di otto volte al bimestre, 6 volte al mese e per più di due volte alla settimana; il limite di otto volte deve intendersi riferito a ciascun bimestre. In caso di suddivisione del complesso corale in due organici separati e non compatibili, la flessibilità settimanale è aumentata a 3 volte complessive (2+1).

L'eventuale eccedenza di orario verificatasi nel corso del primo mese del bimestre verrà recuperata attraverso la programmazione nel secondo mese del bimestre di un orario di lavoro equivalente ad una prestazione od a zero prestazioni e viceversa. La programmazione di una prestazione giornaliera equivale al recupero di una giornata di 6 ore; la programmazione di una giornata a zero prestazioni equivale al recupero di due giornate di 6 ore.

L'intervallo minimo tra le due prestazioni giornaliere può essere ridotto fino a 1/2 ora in caso di esigenze di produzione previamente concordate con le OO.SS., fermo restando la durata delle singole prove programmate.

lu

Nella prova antepiano le pause, da osservare possibilmente in prossimità della scadenza oraria, sono fissate come segue:

- 4) per durata di 2 ore: una pausa di 10 minuti;
- 5) per durata di 3 ore: due pause di 10 minuti;
- 6) per durata di 4 ore: tre pause di 10 minuti.

Nella prova d'insieme, di norma, è possibile, sentito il Maestro del Coro, la ripetizione di pagine della partitura nelle posizioni sceniche indicate dal Direttore d'orchestra.

Le prove di scena, in relazione alle esigenze di produzione, possono essere articolate anche nei seguenti termini:

- 1) due prove di 1 ora e 30 minuti, con 1/2 di intervallo. Assorbono 5 ore;
- 2) due prove di 2 ore, con 1/2 di intervallo. Assorbono 6 ore.

Le prove d'insieme, sentite le OO.SS., potranno essere anche articolate in due prove di 2 ore di durata ciascuna, con un intervallo di 1/2 ora, che assorbono 5 ore di lavoro.

lu

Com del

#### 1.4 TERSICOREI

Fermo restando l'orario di lavoro disciplinato dal CCNL e la durata prevista dallo stesso CCNL per ciascun tipo di prova, la durata complessiva delle prestazioni giornaliere individuali tersicorei può variare, nel corso del bimestre, fino ad un massimo di 6 ore giornaliere, in caso di prove di scena, antepiano e insieme.

Le prestazioni di durata complessiva giornaliera di 6 ore, secondo le tipologie previste dal CCNL, non possono essere richieste per più di otto volte al bimestre, 6 volte al mese e per più di due volte alla settimana; il limite di otto volte deve intendersi riferito a ciascun bimestre.

L'eventuale eccedenza di orario verificatasi nel corso del primo mese del bimestre verrà recuperata attraverso la programmazione nel secondo mese del bimestre di un orario di lavoro equivalente ad una prestazione od a zero prestazioni e viceversa. La programmazione di una prestazione giornaliera equivale al recupero di una giornata di 6

Com del

lu

lu

Com del

ore; la programmazione di una giornata a zero prestazioni equivale al recupero di due giornate di 6 ore.

In giornata a prestazioni aumentate, in caso di prova di scena di balletto, qualora tra le due prestazioni intercorra un intervallo di 1/2 ora, le due prove avranno una durata, rispettivamente, di 3 ore e di 2 ore e 30 minuti. In tal caso, la programmazione di una prestazione giornaliera equivale al recupero di tale prova di scena.

In giornata a prestazioni aumentate di 6 ore per prove di scena o di insieme, l'intervallo minimo tra le due prestazioni è di 3 ore.

Restano altresì confermate le previsioni del CCAL 12.2.1987 circa l'orario di lavoro dei primi ballerini.

Nella prova antepiano le pause, da osservare possibilmente in prossimità della scadenza oraria, sono fissate come segue:

- 7) per durata di 2 ore: una pausa di 10 minuti;
- 8) per durata di 3 ore: due pause di 10 minuti;
- 9) per durata di 4 ore: tre pause di 10 minuti.

Le prove d'insieme, sentite le OO.SS., potranno essere anche articolate in due prove di 2 ore di durata ciascuna, con un intervallo di 1/2 ora, che assorbono 5 ore di lavoro.

*fu*

**1.5 AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA**

*[Handwritten signature]*

**1.5.1 PERSONALE DI PALCOSCENICO ADDETTO AL LAVORO A TURNI**

Ferme restando le previsioni in materia di cui ai vigenti CCNL e CCAL, nei confronti del personale cui, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, si applicano le limitazioni di orario, l'orario ordinario individuale medio di lavoro, in caso di prestazione continuata, è, in regime normale, di 156 ore mensili e di 36 ore settimanali distribuite su 6 giorni lavorativi.

Per il personale di palcoscenico, il lavoro a turni può essere organizzato con le seguenti modalità, a decorrere dal 1 aprile 2005:

*[Handwritten initials]*

- a) 36 ore settimanali articolate in sei giorni con un orario giornaliero di 6 ore, con possibilità di prolungamento orario di 1 ora e 20 minuti al giorno, per un massimo di 3 giorni a settimana per turno; tali ore di prolungamento attingono al un monte ore bimestrale di 32 ore bimestrali.

*Carb*

La prestazione giornaliera in regime ordinario può essere incrementata di 30 minuti, attingendo ad una banca ore di 42 ore complessive calcolate in ambito semestrale, nei limiti di 14 ore bimestrali. Per due volte al mese la prestazione lavorativa, in giornata di domenica, potrà essere di 6 ore e 30 minuti giornaliere, utilizzando 1/2 ora dalla banca ore.

La prestazione di 6 ore continuate può essere incrementata di 30 minuti o multipli, per un totale di 2 ore e 30 minuti settimanali, fino ad un massimo di 1 ora e 30 minuti giornalieri, attingendo alla banca ore di cui al comma 2, con esclusione dei giorni in cui viene utilizzato il monte ore.

Previo accordo, nell'ambito della stesura dell'orario bimestrale, l'orario di cui al comma 1 potrà essere articolato, su base quindicinale, su 5 giorni lavorativi, con un massimo di 7 ore e 30 minuti giornalieri, ferma restando la possibilità di program-

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signatures]*

mare prestazioni giornaliere ad orario ridotto. In tal caso il giorno di riposo settimanale sarà previsto a rotazione alla domenica, al lunedì o al martedì.

- b) 37 ore e 30 minuti settimanali articolate su 5 giorni con un orario giornaliero di 7 ore e 30 minuti, con possibilità, previo accordo, di prolungamento orario fino a 1/2 ora per 2 volte a settimana e 6 volte al bimestre; tali ore di prolungamento attingono al un monte ore di 20 ore bimestrali. L'articolazione oraria, programmata su base trimestrale ai fini della migliore efficacia ed ottimizzazione delle prestazioni, sarà predisposta, se ritenuto funzionalmente collegato alle esigenze di produzione, su tre turni alternati e continuativi ed impegnerà il personale interessato, con la settimana corta sette giorni su sette, prevedendo il riposo settimanale a rotazione alla domenica, al lunedì od al martedì.

- c) Gli incrementi dell'orario di lavoro derivanti dall'utilizzo della banca ore daranno luogo alla corrispondente riduzione della prestazione oraria o la programmazione di una prestazione a 0 ore nel corso del semestre di riferimento o nel corso del semestre successivo dell'anno solare di riferimento, compatibilmente con le esigenze di servizio; a tal fine 1 ora di incremento derivante dalla banca ore dà diritto ad 1 ora e 30 minuti di recupero.

Peraltro la banca ore semestrale può essere incrementata di un numerativo di ore derivanti da eventuali minori prestazioni giornaliere non programmate. Qualora la prestazione giornaliera venga esaurita entro le 4 ore giornaliere, la banca ore sarà incrementata di 1 ora; qualora la prestazione giornaliera venga esaurita in 3 ore, la banca ore sarà incrementata di 2 ore.

Qualora le ore di lavoro derivanti dall'utilizzo della banca ore non possano essere recuperate nel corso del successivo semestre dell'anno solare di riferimento, si darà luogo al pagamento in regime straordinario delle ore lavorate. Qualora le riduzioni dell'orario di lavoro non siano state recuperate nel corso dei semestri di riferimento dell'anno solare, le stesse resteranno acquisite al lavoratore.

- d) In relazione alla flessibilità di cui ai punti a) e b), ed alle esigenze di produzione, possono essere programmate prestazioni giornaliere a 0 ore, per un massimo di tre volte nel bimestre, o prestazioni della durata di 4 ore, preferibilmente in giornata di domenica compatibilmente con le esigenze di produzione. Il recupero delle prestazioni lavorative avverrà mediante l'incremento della banca ore, secondo i criteri di cui al punto c).

- e) Il lavoratore potrà essere chiamato al lavoro in regime notturno per 15 volte all'anno solare; in tal caso la durata della prestazione notturna sarà di 5 ore e 30 minuti che, convenzionalmente, assorbono l'orario giornaliero di lavoro della settimana di riferimento ed il lavoratore avrà diritto, in sostituzione del compenso previsto dal CCNL, un giorno compensativo di riposo che potrà essere usufruito anche in collegamento con il giorno di riposo settimanale, di ferie o di festività nazionale od infra-settimanale. L'intervallo tra la fine delle prestazioni notturne e l'inizio della successiva sarà di almeno 12 ore. In caso di due o più prestazioni notturne continuative, l'intervallo tra l'inizio delle prestazioni notturne sarà di almeno 24 ore.

Superato il limite delle 15 prestazioni notturne, troveranno applicazione le norme di legge e del CCNL in materia, fermi restando i limiti di intervallo di cui sopra e la durata della prestazione lavorativa notturna.

- f) ~~In relazione alle esigenze di produzione il personale è tenuto, al termine dello spettacolo ed al completamento dell'orario ordinario di lavoro, a svolgere le operazioni connesse allo smontaggio e/o montaggio di spettacoli, per un massimo di 1 ora.~~

7 lu

mf  
he

cc  
BIA

Roub

re

PA

ms

rom

J B Akman

- g) Il lavoratore, in giornata di spettacolo, potrà essere chiamato al lavoro anche per le operazioni connesse allo smontaggio e/o montaggio dello spettacolo, con inizio della prestazione coincidente con quello dello spettacolo oppure nel corso od al termine dello spettacolo. In tal caso la durata della prestazione è fissata in 5 ore che, convenzionalmente, assorbono l'orario giornaliero di lavoro previsto nella settimana di riferimento. Qualora la prestazione si protragga in orario notturno, per tale intendendo quello previsto dal CCNL, troverà applicazione il trattamento previsto dal CCNL.
- h) In caso di articolazione dell'orario di lavoro programmato su 6 ore, la pausa, da computarsi nell'orario di lavoro, sarà di 20 minuti, elevata a 30 minuti in caso di prolungamenti programmati.

L'articolazione dell'orario di lavoro a turni di cui alle precedenti lettere sarà avviata su base sperimentale per la durata di 12 mesi. Al termine del periodo di sperimentazione le parti si incontreranno per verificare l'opportunità del mantenimento della disciplina o, in alternativa, di apportare le necessarie modificazioni ed integrazioni.

**1.5.2 PERSONALE NON DI PALCOSCENICO ADDETTO A LAVORO A TURNI**

Per il personale il cui orario di lavoro sia articolato in turni secondo la disciplina del vigente CCAL, si applicano le norme di cui al precedente punto 1.5.1.

Peraltro, relativamente al personale addetto ai laboratori di sartoria ed impegnato con orario di lavoro articolato a turni, nel caso di adozione dell'orario settimanale di cui alla lettera a), il prolungamento orario di 1 ora e 20 minuti al giorno può essere programmato, o richiesto, per un massimo di 5 giorni a settimana per turno; tali ore di prolungamento attingono al un monte ore bimestrale di 32 ore bimestrali.

**1.5.3 PERSONALE NON ADDETTO AL LAVORO A TURNI - PERSONALE AMMINISTRATIVO - PERSONALE TECNICO DI LABORATORIO (Sartoria-Confezioni, Scenografia, Costruzioni e Falegnameria) E PERSONALE ADDETTO AI MAGAZZINI**

Nei confronti del personale cui, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, si applicano le limitazioni di orario, l'orario ordinario individuale medio effettivo di lavoro, in caso di prestazione continuata, è, in regime normale, di 156 ore mensili e di 36 ore settimanali distribuite in:

- 7 ore e 12 minuti, per il personale il cui orario di lavoro settimanale sia distribuito su cinque giornate lavorative;
- 6 ore per il personale il cui orario di lavoro settimanale sia distribuito su sei giornate lavorative.

Nel corso del bimestre la prestazione lavorativa giornaliera può altresì avere una durata variabile da un minimo di 5 ore giornaliere ad un massimo di 8 ore giornaliere.

Per il personale tecnico dei laboratori, l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero avverrà sulla base di un piano di lavoro bimestrale redatto dai responsabili di servizio.

Il personale che fruisce dell'ex art. 47 è tenuto a fornire un'ora in più al giorno rispetto alle tipologie di orario sopra esposte.

A decorrere dal 1 aprile 2005, la prestazione lavorativa può essere resa con criteri di elasticità nei limiti di 1 ora al giorno per 2 volte a settimana, nei limiti di 16 ore

*Fur*

*mf*

*ll*

*Al*

*Rob*

*AS*

*mm*

*AS* *W J* *Spina* *P*

per ciascun bimestre; le ore di elasticità saranno recuperate attraverso una corrispondente riduzione della prestazione o la utilizzazione di prestazioni a 0 ore, compatibilmente con le esigenze di servizio. A tal fine 1 ora di elasticità dà diritto ad 1 ora e 30 minuti di recupero. Superati i predetti limiti, la prestazione darà luogo al pagamento in regime straordinario delle ore lavorate, salva diversa indicazione del lavoratore interessato. Di norma la prestazione in regime di elasticità non può essere richiesta nella giornata di venerdì, per chi non presta attività lavorativa nelle giornate di sabato e domenica, o nella giornata di sabato, per chi non presta attività lavorativa nelle giornate di domenica e lunedì.

*Carmin*

**2 ATTIVITA' PROFESSIONALI E DIDATTICHE**

**Maestri collaboratori**

Le parti convengono sull'opportunità di incrementare l'attività promozionale come previsto dal vigente CCNL, ai fini della diffusione e la promozione della musica, anche di carattere didattico.

Al maestro collaboratore impegnato in manifestazioni al di fuori del normale orario di lavoro, con attività anche intercategoriale, sarà riconosciuto un compenso forfetario concordato preventivamente di volta in volta con le OO.SS.

**Professori d'orchestra**

Le parti convengono sull'opportunità di incrementare l'attività promozionale come previsto dal vigente CCNL, ai fini della diffusione e la promozione della musica, anche di carattere didattico.

Al professore d'orchestra impegnato in manifestazioni al di fuori del normale orario di lavoro, con attività anche intercategoriale, sarà riconosciuto un compenso forfetario concordato preventivamente di volta in volta con le OO.SS.

**Artisti del coro**

Le parti convengono sull'opportunità di incrementare l'attività promozionale come previsto dal vigente CCNL, ai fini della diffusione e la promozione della musica, anche di carattere didattico.

All'artista del coro impegnato in manifestazioni al di fuori del normale orario di lavoro, con attività anche intercategoriale, sarà riconosciuto un compenso forfetario concordato preventivamente di volta in volta con le OO.SS.

Le parti convengono altresì sull'opportunità, ricorrendo i requisiti e le condizioni artistico-professionali di affidare agli artisti del coro l'esecuzione e/o la copertura di ruoli solistici. L'artista del coro potrà essere chiamato a sostenere parti vocali individuali per almeno due recite per ciascun titolo assegnato nell'ambito del cartellone di attività annuale.

Di norma, entro il mese di settembre di ciascun anno la Direzione Artistica comunicherà al Maestro del Coro ed ai rappresentanti sindacali aziendali di categoria le parti di copertura e le parti effettive da proporre agli artisti del coro. A tal fine saranno promosse apposite audizioni.

I compensi connessi con quanto previsto al comma 3 saranno definiti con separato accordo.

*F. Lu*  
*inf*  
*h*  
*W*  
*W*

*Carub*

*R*

*Com*

*R* *A* *De Puma* *S*

**Tersicorei**

Le parti convengono sulla necessità che il progetto per la compagnia di danza del Teatro dell'Opera di Roma, sottoscritto in data 5 agosto 2000, sia considerato, nell'intento di perseguire la valorizzazione del complesso ballettistico pur in un quadro legislativo di riferimento che non tiene conto delle peculiarità di tale particolare forma di arte culturale, parte integrante del modello organizzativo-produttivo che le parti medesime intendono perseguire con il presente accordo.

~~Le parti convengono altresì sulla necessità di verificare gli attuali livelli di inquadramento categoriale previsti dal CCNL per ogni opportuna proposta nel quadro della disciplina europea, da assegnare alle parti nazionali.~~

Le parti convengono inoltre sull'opportunità di incrementare l'attività promozionale come previsto dal vigente CCNL, ai fini della diffusione e la promozione del balletto, anche di carattere didattico.

Al tersicoreo impegnato in manifestazioni al di fuori del normale orario di lavoro, con attività anche intercategoriale, sarà riconosciuto un compenso forfetario concordato preventivamente di volta in volta con le OO.SS.

**Personale tecnico-amministrativo**

Le parti convengono sull'opportunità di incrementare l'attività promozionale come previsto dal vigente CCNL, ai fini della diffusione e la promozione della musica, anche di carattere didattico.

Al lavoratore impegnato in tale attività al di fuori del normale orario di lavoro, sarà riconosciuto un compenso forfetario concordato preventivamente di volta in volta con le OO.SS.

**3 FORMAZIONE CONTINUA**

In relazione alle attuali previsioni in materia del CCNL, le parti convengono sull'opportunità di attivare corsi di formazione ed aggiornamento artistico-professionale finalizzati sia all'acquisizione di conoscenze direttamente od indirettamente connesse allo specifico campo di attività svolta sia all'acquisizione di diverse professionalità utilizzabili nell'ambito del Teatro o in settori di attività di spettacolo contigui od extra teatro.

In tale ambito potranno essere attivati corsi di formazione e riqualificazione professionale, nel quadro dei progetti finanziati dal FSE, volti all'acquisizione di professionalità interdisciplinari nei settori tecnico-amministrativi, da utilizzare con criteri di flessibilità correlati ai principi del recupero di produttività e del razionale impiego delle risorse umane, considerato quale parte essenziale del migliore utilizzo ed investimento delle risorse umane interne. In caso di corsi fuori orario di lavoro le parti si incontreranno per definire le modalità di partecipazione.

**4 RIPRESE RADIO TELEVISIVE ED ALTRI MEZZI DI DIFFUSIONE**

Potranno essere registrati dal vivo tutti gli spettacoli in cartellone ai fini della loro diffusione audio e video, senza alcun compenso aggiuntivo per il personale impegnato per due passaggi, in diretta o differita, in numero di:

- 5 riprese radiofoniche di opere o balletti;
- 4 riprese televisive di opere o balletti;
- 2 riprese audio o video di concerti;
- 2 ulteriori riprese televisive di balletto, di cui una con orchestra.

*Amf*  
*Amf*  
*Amf*  
*Amf*

*Am*

*Am*

*Am*

*Am* *Am* *Am* *Am* *Am*

Agli esecutori titolari del diritto d'autore verrà riconosciuta quota, da concordare, dei diritti relativi allo specifico accordo nel caso di commercializzazione dei prodotti derivati.

In caso di altre registrazioni, in orario di lavoro o fuori orario di lavoro, finalizzate alla loro commercializzazione, i relativi compensi dovranno essere preventivamente concordati. Il prodotto, prima della relativa diffusione, sarà visionato dal Direttore Artistico e dal Direttore Musicale nonché, se presenti i rispettivi complessi, dal Direttore del Coro e dal Direttore del Ballo, e da elementi dell'orchestra a ciò demandati.

**5 PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Successivamente alla stipula del presente accordo, le parti torneranno ad incontrarsi per esaminare i percorsi necessari per la costituzione di un fondo di previdenza complementare nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Richiamati i principi in materia contenuti nel vigente CCNL, resta fin d'ora inteso che gli oneri relativi all'eventuale costituzione del Fondo di previdenza complementare dovranno essere reperiti nell'ambito delle compatibilità di bilancio e delle eventuali disposizioni legislative in materia, ferma restando la misura minima prevista dal CCNL.

*Handwritten signatures and initials on the left margin:*  
A...  
M...  
L...  
P...  
V...

**PARTE ECONOMICA**

**1 TRASFERTE**

Al fine di ampliare sul territorio regionale, nazionale ed internazionale l'attività di produzione dei complessi artistici del Teatro, adeguando la normativa contrattuale alle esigenze emerse nel tempo, in relazione alla precorsa esperienza applicativa sarà concordata di volta in volta con le OO.SS. la del rimborso spese per ciascun pasto.

**2 INCREMENTI ECONOMICI**

A) A decorrere dal 1 gennaio 2005 gli importi previsti dall'accordo 3.8.1999 a titolo di E.D.R. di cui alla tabella C1 sono incrementati nelle misure di cui alla tabella A. Detti importi sono riconosciuti al personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo o assunto successivamente. Il pagamento degli importi di cui alla tabella A avrà inizio a decorrere dal mese di luglio 2005.

B) Allo stesso titolo di E.D.R. non utile a qualsiasi effetto contrattuale, saranno riconosciuti ulteriori importi, nelle misura di cui alla tabella B. L'erogazione degli importi di tale tabella è subordinata al conseguimento del pareggio del bilancio. Entro il 30 giugno 2005 le parti, sulla base del report di bilancio presentato dal Sovrintendente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, concorderanno le modalità e decorrenze del relativo pagamento.

L'importo di cui alla tabella A viene riconosciuto al personale addetto al lavoro a turni in relazione all'effettivo svolgimento di tale tipologia di orario; in caso di effettuazione di prestazioni lavorative non articolate a turni troveranno applicazione gli importi riconosciuti per il personale non turnista.

*Handwritten signature on the right margin:*  
D...

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page:*  
M... L... P... 10

C) E' istituito un premio di <sup>produttività</sup> bilancio limitato all'importo complessivo di costo di € 800.000, subordinato al pareggio di bilancio ed al conseguimento di ulteriori maggiori ricavi rispetto alla previsione del bilancio previsionale 2005. Detto premio sarà erogato nel mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio di competenza, suddiviso secondo la tabella C. Per l'anno 2006, fermo restando il pareggio di bilancio previsionale, le parti si incontreranno per concordare modalità e decorrenze del relativo pagamento.

La misura del premio di <sup>produttività</sup> bilancio sarà ridotta proporzionalmente al periodo di minor servizio prestato nel corso dell'anno di riferimento.

D) A decorrere dal 1 gennaio 2005 l'importo spettante ai professori d'orchestra ai sensi del comma 2° del punto 1.2. dell'accordo 3 agosto 1999 ed in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, o successivamente assunto, è incrementato della somma lorda di € 70 mensili per 12 mensilità.

Le parti si danno atto che le risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dal presente accordo trovano copertura nelle maggiori entrate indicate sul bilancio previsionale riferite all'esercizio 2005 e bienni successivi, con esclusione dei contributi ordinari pubblici e privati.

Azz

Carina

NORMA TRANSITORIA

Limitatamente al personale in servizio a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo ed a tale data addetto al lavoro turni, il trattamento economico annuo relativo alle 4 ore settimanali di lavoro straordinario afferenti alle domeniche, calcolato sulla base di 46 domeniche, nelle misure percentuali previste dall'accordo 3.8.1999, riferito al livello di appartenenza, verrà congelato nel suo ammontare, escludendosi quindi successive rivalutazioni, e corrisposto, a decorrere dal 1 aprile 2005, con le seguenti modalità:

- 1) il 30% dell'importo risultante sarà riconosciuto a titolo di superminimo individuale, suddiviso per 14 mensilità;
- 2) il restante 70% sarà riconosciuto a titolo di assegno ad personam individuale suddiviso per 12 mensilità, non computabile ad alcun effetto nella retribuzione, salvo gli effetti relativi al TFR.

Gli stessi si intendono assorbenti dei prolungamenti delle prestazioni richieste ai sensi della normativa di cui alle lettere a) e b) dei precedenti punti della parte normativa, restando inteso che a tali prolungamenti il lavoratore è tenuto, senza quindi maturare alcun compenso aggiuntivo.

Resta altresì inteso che l'eventuale assenza dal lavoro nella giornata di domenica, o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con il riposo, in caso di adozione della settimana corta, nel 5° giorno della settimana, salvo quella relativa al recupero delle ore lavorate in prolungamento della prestazione ordinaria di cui alla banca ore, darà luogo alla decurtazione di un importo pari ad 1/26 degli importi di cui ai medesimi punti 1) e 2).

Qualora successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo il lavoratore turnista venga chiamato ad osservare l'orario di lavoro non con articolazione a turni, i compensi di cui ai precedenti punti 1) e 2) verranno mantenuti ad personam e gli

MK

Handwritten signature

Carlo

Handwritten signature

Handwritten signatures at the bottom of the page

stessi assorbiranno fino a concorrenza le eventuali corrispondenti prestazioni di lavoro straordinario richieste nonché gli eventuali aumenti per rinnovi contrattuali.

Per il personale per il quale non trova applicazione la presente norma transitoria, le ore di lavoro relative ai prolungamenti della prestazione derivanti dal monte ore saranno retribuite, se richieste ai sensi della disciplina di cui alla parte normativa, punti 1.5.1 e 1.5.2, con le percentuali di maggiorazioni previste dal CCNL.

**DICHIARAZIONE A VERBALE**

Resta espressamente convenuto che la presente norma transitoria ha carattere provvisorio in quanto funzionalmente ed indissolubilmente collegata con la disciplina di lavoro a turni quale disciplinata tra le parti in via sperimentale. In caso di revisione di tale disciplina verrà pertanto rivista anche la soluzione economica definitiva, con ripristino delle modalità di compensazione in vigore precedentemente alla sottoscrizione del presente accordo.

*Am*

**DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente accordo, salve le diverse decorrenze previste, decorre dal 1.1.2004 e resterà in vigore, salva eventuale disdetta da ciascuna delle parti, fino alla definizione del nuovo CCNL relativo al periodo 1.1.2006 - 31.12.2009.

Successivamente alla stipulazione del presente accordo, le parti procederanno ad una stesura unica del testo coordinato del contratto integrativo aziendale di lavoro, fermo restando che tale stesura non dovrà comportare perdite o benefici per le parti.

Il presente accordo verrà trasmesso alla Direzione Provinciale del Lavoro ai fini dell'applicazione delle norme previste dalla legge 23.5.1997 n. 135 e dal D.Lgs. 2.9.1997 n. 314 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di decontribuzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Teatro dell'Opera	<u><i>[Signature]</i></u>
Per il SLC - CGIL	<u><i>[Signature]</i></u> <u><i>[Signature]</i></u>
Per la FISTEL - CISL	<u><i>[Signature]</i></u> <u><i>[Signature]</i></u>
Per la UIL - COM	<u><i>[Signature]</i></u> <u><i>[Signature]</i></u>
Per la FIALS - CISAL	<u><i>[Signature]</i></u> <u><i>[Signature]</i></u>
Per il LIBERSIND - CONFISAL	<u><i>[Signature]</i></u>

TABELLA A			TABELLA B	
E.D.R.			E.D.R.	
livelli	importo annuo	importo mensile	importo annuo	importo mensile
1° art. + 5%	1.378	115	2.777	231
1° art.	1.310	109	2.635	220
2° art. + 5%	1.243	104	2.506	209
2° art.	1.184	99	2.383	199
3° art.	1.063	89	2.135	178
4° art.	966	81	1.944	162
5° art. + 5%	853	71	1.715	143
5° art.	811	68	1.631	136
6° art.	676	56	1.360	113
FA tecn.-amm.	1.176	98	1.008	84
FB tecn.-amm.	1.008	84	864	72
1° tecn.-amm.	882	74	756	63
2° tecn.-amm.	790	66	677	56
3°a tecn.-amm.	748	62	641	53
3°b tecn.-amm.	676	56	580	48
4° tecn.-amm.	588	49	504	42
5° tecn.-amm.	525	44	450	38
6° tecn.-amm.	420	35	360	30
<b>IMPIEGATI TECNICO AMMINISTRATIVI TURNISTI</b>				
FA tecn.-amm.	1.440	120	1.008	84
FB tecn.-amm.	1.236	103	864	72
1° tecn.-amm.	1.074	90	756	63
2° tecn.-amm.	958	79	677	56
3°a tecn.-amm.	928	78	641	53
3°b tecn.-amm.	832	69	580	48
4° tecn.-amm.	720	60	504	42
5° tecn.-amm.	633	53	450	38
6° tecn.-amm.	516	43	360	30

fm

Qu

W

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

TABELLA C	
PREMIO DI PRODUTTIVITA'	
livelli	importo annuo
1° art. + 5%	1.800
1° art.	1.716
2° art. + 5%	1.632
2° art.	1.548
3° art.	1.392
4° art.	1.260
5° art. + 5%	1.104
5° art.	1.044
6° art.	888
FA tecn.-amm.	1.008
FB tecn.-amm.	864
1° tecn.-amm.	756
2° tecn.-amm.	672
3°a tecn.-amm.	636
3°b tecn.-amm.	576
4° tecn.-amm.	504
5° tecn.-amm.	444
6° tecn.-amm.	360
IMPIEGATI TECNICO AMMINISTRATIVI TURNISTI	
FA tecn.-amm.	1260
FB tecn.-amm.	1080
1° tecn.-amm.	936
2° tecn.-amm.	852
3°a tecn.-amm.	828
3°b tecn.-amm.	732
4° tecn.-amm.	636
5° tecn.-amm.	564
6° tecn.-amm.	456

*Fam*

*Donc*

*debe* *Ph:* *F* *F* *mf*